

Privati
Business

CATTOLICA & MOTORI

IMBARCAZIONI

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA NAVIGAZIONE



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI

Le presenti Condizioni di Assicurazione (MRA - MOD. C&M IMBARCAZIONI RC 2 - ED. 11/2020) sono parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 e compongono il Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
- DIP Danni (MOD. DIP NAT)
- DIP Aggiuntivo Danni (MOD. DIP+ NAT)
e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.



EDIZIONE 11/2020

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app   

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti. In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

esempi di calcolo, codicilli, voci del Glossario relative a sezioni specifiche



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

SOMMARIO

GLOSSARIO

GLOSSARIO	4
-----------------	---

RC NATANTI

SEZIONE RC NATANTI	7
--------------------------	---

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE RC NATANTI	15
--------------------------	----

GLOSSARIO



“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

A

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il Proprietario, il locatario, il Conducente autorizzato e i trasportati del Natante indicato in Polizza).

Attestazione dello stato di rischio

Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

C

c.c.

Codice Civile

Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del Natante durante le fasi della navigazione.

Contraente

Il soggetto che stipula il Contratto e che paga il Premio.

Contratto

Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Polizza).

E**Ebbrezza**

Situazione di superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

F**Franchigia**

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

I**Incidente**

L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la navigazione che provochi danni al Natante tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

L**Legge**

Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.

M**Massimale**

L'importo massimo che la Compagnia s'impegna a pagare per i danni patrimoniali e personali derivanti dal Sinistro dell'Assicurato. Il valore eccedente tale massimale dovrà essere corrisposto direttamente dall'Assicurato.

N**Natante**

Unità da diporto munita di motore – entro bordo o fuoribordo anche ausiliario – adibita ad uso privato o pubblico.

P**Patto di riservato dominio**

È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 c.c.).

Polizza

Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.

Premio

La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.

Proprietario

L'intestatario del Natante o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R**R.C.A.**

Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del Conducente e del Proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e locatario in caso di Natante concesso in leasing) di un Natante per i danni involontariamente causati ad altri (persone e/o cose) durante la navigazione dello stesso.

S**Sinistro**

Evento dannoso, accidentale e inatteso, che interrompa il normale svolgimento della navigazione, per il quale è prestata la garanzia.

Società (altre)

Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.

Sostanze Stupefacenti o Psicotrope

Sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

T**Tariffa**

I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

Terzi

Coloro che risultano essere tali secondo i termini della Legge, ossia la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del Massimale, viene garantito dall'assicuratore.

RC NATANTI

GARANZIA R.C.A. E OPZIONI FACOLTATIVE

In questa Sezione vengono indicate la garanzia R.C.A. e le opzioni facoltative a disposizione del Contraente.

SEZIONE RC NATANTI

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti** le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi, **limitatamente alle persone**, dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del Natante descritto nel Contratto. Qualora venga dichiarato in Polizza che il Natante traina un rimorchio, l'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso.

La Compagnia inoltre assicura:

- a) la navigazione o la giacenza del Natante assicurato in acque private, la condizione è identificata in polizza come condizione speciale A;
- b) la navigazione del Natante durante le regate veliche, solo quando, per necessità di navigazione, venga utilizzato il motore;
- c) la responsabilità dell'istruttore, **nel caso di Natante adibito a scuola guida**, per i danni causati a Terzi dall'allievo durante l'esercitazione.

Viene considerato Terzo:

- l'allievo Conducente quando è alla guida del Natante, **salvo durante l'effettuazione dell'esame**;
 - l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.
- La condizione è prestata se in Polizza è riportata la condizione speciale C.
- d) la responsabilità del Contraente, o del proprietario se persona diversa, e del Conducente, per i **danni involontariamente cagionati a cose od animali di Terzi** dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante.
La condizione è prestata se in Polizza è riportata la condizione speciale D.
 - e) **limitatamente ai natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**, la responsabilità del Contraente, o del Proprietario se persona diversa, e del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, **esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**
La condizione è prestata se in Polizza è riportata la condizione speciale E.



Per questi casi, i Massimali indicati in Polizza sono destinati:

- anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria;
- per la parte non assorbita dai suddetti, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.

OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione

Estensione limiti di navigazione

I limiti di navigazione sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

La condizione è identificata in Polizza come condizione speciale B.

Attività idrosciatoria

La Compagnia assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

La condizione è identificata in Polizza come condizione speciale F.

ART. 2 COSA NON È ASSICURATO



L'Assicurazione non comprende i danni a cose e alla persona subiti dal Conducente del Natante responsabile del Sinistro.

L'Assicurazione non comprende i danni alle cose subiti da:

- a) il Proprietario del Natante, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di Natante concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Non sono poi assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a Terzi:

- dalla partecipazione del Natante a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura, alle relative prove ufficiali e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- dalla navigazione del Natante all'interno di circuiti.

La Compagnia non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

ART. 3 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

L'Assicurazione non è operante nel caso di:

- **Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore** (ad es.: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta). Tuttavia, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri causati da Conducente con **patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del Sinistro**, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal Conducente in occasione del Sinistro stesso;
- **Conducente alla guida in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di Sostanze stupefacenti o psicotrope** o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 53-bis, 53-ter e 53-quater del codice della nautica da diporto. Tuttavia, la Compagnia limita il proprio diritto di rivalsa **solamente nel caso di Conducente che guida in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di Sostanze stupefacenti o psicotrope**, indipendentemente dall'ammontare del danno, a:

Guida in stato di Ebbrezza	euro 5.000
Guida sotto l'influenza di Sostanze stupefacenti o psicotrope	Rinuncia a rivalersi nei confronti del Proprietario del Natante assicurato

- **Natante adibiti a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- **Natante con targa in prova**, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- **Natante dato a noleggio** con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Natante non sia guidato dal Proprietario o dal suo dipendente;
- **Natante sottoposto a "fermo amministrativo"**;
- Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.



Nei precedenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

ART. 4 DOVE VALE LA COPERTURA

L'Assicurazione, salvo la presenza di clausole specifiche indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione, vale per la navigazione nel mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

ART. 5 CHE OBBLIGHI HO

(dichiarazioni inesatte, reticenze e comunicazioni del Contraente)



Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.), **o la mancata comunicazione di ogni variazione** delle circostanze stesse **che comportino aggravamento del rischio** (art. 1898 del c.c.), **possono comportare l'annullamento della Polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione**, della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a Terzi.

Relativamente alla garanzia di R.C.A., la Compagnia eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla Legge.

ART. 6 QUANDO E COME DEVO PAGARE

Il Premio è dovuto per l'intero e deve essere pagato alla consegna della Polizza, se non versato il Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino al pagamento.

Il pagamento deve essere eseguito alla Compagnia o all'agenzia cui è assegnato il Contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore.



MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del Premio può essere eseguito tramite:

- a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia;
- b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della stessa;
- c. contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- d. sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia oppure la Compagnia.

ART. 7 QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Il Contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Pertanto, **s'intende risolto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.**

La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto, mette a disposizione del Contraente una nuova proposta assicurativa, presso l'agenzia alla quale è assegnato il Contratto.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del Premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza.

Qualora il Contraente non accettasse la proposta di rinnovo, il Contratto s'intende risolto nei termini di cui al 1° comma.

Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno:

- di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- di pagamento del Premio o della prima rata, se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.

L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza e/o nel certificato di Assicurazione.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO



Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

ART. 9 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di:

- vendita o messa in conto vendita del Natante,
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso,
- nonché furto o rapina senza ritrovamento,

il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo la relativa documentazione e restituendo i documenti assicurativi (certificato di Assicurazione), salvo il caso di furto o rapina.

La Compagnia **su richiesta del Contraente** provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro Natante indicato dal Contraente (sostituzione);
- risoluzione del Contratto;
- cessione del Contratto.

TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AD ALTRO NATANTE INDICATO DAL CONTRAENTE (SOSTITUZIONE)

Il Contraente, o il Proprietario se persona diversa, può **chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro Natante**:

- di proprietà dello stesso Contraente, o del Proprietario se persona diversa;
- locato dallo stesso Contraente, o dallo stesso Proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
- di proprietà di una o più delle persone intestatarie del Natante venduto, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia dell'eventuale classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

In tutti i casi il Contraente, o il Proprietario se persona diversa, dovrà **fornire copia del libretto relativo al nuovo Natante da assicurare**.

Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di Premio, si procede al conguaglio dello stesso sulla base della Tariffa in vigore sul Contratto oggetto di variazione.



RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può **risolvere il Contratto** con la restituzione della parte di Premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, **dal momento della consegna della copia**:

- **del certificato o licenza di navigazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del Natante;**
- o
- **dell'attestato certificante la restituzione del certificato o licenza di navigazione e che ne certifica la proprietà, nel caso di demolizione o esportazione definitiva del Natante.**

Nel caso in cui il Natante sia stato dato in conto vendita, e la stessa abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sotto, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè in pari data sia stato restituito il certificato di Assicurazione.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---



Per i casi di furto o rapina, la risoluzione del Contratto, con restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, **ha effetto**:

- **previa consegna della denuncia** presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza,
- **dal giorno successivo** a quello della denuncia stessa.

Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione, **il Contraente sarà tenuto a corrispondere la relativa rata di Premio** con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.

In tutti i casi, **in assenza dell'idonea documentazione giustificativa, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio** dal giorno in cui viene restituito il certificato di Assicurazione.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contratto venga ceduto all'acquirente del Natante, la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Sul Contratto ceduto **non sono ammesse variazioni** di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di Contratto.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso Natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. Per tal motivo, la Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

ART. 10 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di Premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato **deve comunicare per iscritto** alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato **deve darne avviso** a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

L'inadempimento doloso, ai sensi dello stesso articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 12 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto, se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Contraente;
- non è "Consumatore", è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia).

ART. 13 IMPOSTE E TASSE



Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'Assicurazione **sono a carico del Contraente.**

ART. 14 DIRITTO DI RIPENSAMENTO (valido solo per polizze stipulate con tecniche di vendita a distanza)

Entro 14 giorni dalla stipula del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.



Per avvalersi di questo diritto, il Contraente deve contattare l'agenzia, presso la quale è appoggiato il contratto, la quale fornirà i documenti necessari per l'esercizio del diritto di ripensamento.

La sottoscrizione dei suddetti documenti prevede l'assunzione dell'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente manifesta per iscritto la volontà di esercitare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità, cesserà la copertura assicurativa e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata) **dopo l'esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione vengono indicate le modalità di denuncia del sinistro e le regole di gestione delle vertenze.

Sezione RC NATANTI

ART. 1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- **redigere** la denuncia di Sinistro indicando il numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- **presentare** la denuncia entro 3 giorni dalla data del Sinistro, o dal momento in cui l'Assicurato possa farlo;
- **fornire** il più velocemente possibile tutti i documenti (compresi gli eventuali atti giudiziari) relativi al Sinistro.

Se la denuncia del Sinistro e la sua completa documentazione vengono presentati in ritardo o si omette di farlo, in base all' art. 1915 del c.c., **la Compagnia ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente** in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

ART. 2 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia, fino a quando ne ha interesse, si fa carico della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'Assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, se necessario, legali e/o tecnici. Può anche provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Compagnia ha diritto di rivalersi verso l'Assicurato per le somme pagate al Terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.

DOVERI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

RC NATANTI



Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112
Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F.
e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni
n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Albo Imprese presso IVASS
n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo
Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

www.cattolica.it

